



MISURE URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL SETTORE TURISTICO RICETTIVO

CREDITO D'IMPOSTA PER COMPENSARE LA RIDUZIONE DI FATTURATO DELLE IMPRESE TURISTICO RICETTIVE.....	3
CREDITO D'IMPOSTA E SOSPENSIONE DI TERMINI PER LOCAZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ED AFFITTO DI AZIENDA.....	4
IMU SUGLI IMMOBILI TURISTICO RICETTIVI	6
ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TARI PER LE IMPRESE TURISTICO RICETTIVE	7
DETRAZIONE PER SERVIZI RICETTIVI (BONUS PER VACANZE IN ITALIA).....	8
INCENTIVI PER LA RIASSUNZIONE DEI LAVORATORI	9
IMPOSTA DI SOGGIORNO – DEPENALIZZAZIONE DELLE SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI RITARDATO VERSAMENTO	11
MISURE VOLTE A CONSENTIRE LA TRACCIABILITA' E LA RICOSTRUZIONE DELLA CATENA DEL CONTAGIO	12
TERMINI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE	13

18 aprile 2020

Il settore turistico ricettivo è il ramo dell'economia che per primo ha subito l'impatto dell'epidemia Covid-19 e che è destinato a patirne le conseguenze più pesanti.

Nel giro di poche settimane è venuta meno la totalità della clientela. La domanda ha subito un primo rallentamento nel mese di gennaio a causa della contrazione dei flussi dalla Cina, è seguita una drastica frenata nel mese febbraio con il propagarsi dell'epidemia in Italia ed un blocco pressoché totale dai primi di marzo, quando i provvedimenti del Governo italiano e di altri governi hanno vietato o di fatto impedito ogni spostamento, dall'estero verso l'Italia ed all'interno del territorio nazionale.

Attualmente, solo pochissime strutture sono operative, per fornire supporto ai servizi essenziali (accoglienza di personale sanitario, addetti ai trasporti, forze dell'ordine, persone in isolamento, etc.), mentre la gran parte ha serrato i battenti o è comunque vuota.

Guardando al futuro, si registra una tendenza diffusa alla cancellazione delle prenotazioni ed un'assoluta assenza di nuove prenotazioni anche in relazione a periodi non soggetti alle restrizioni dettate dai provvedimenti delle autorità, anche molto distanti nel tempo.

Un insieme di concause è destinato a far sì che le ricadute negative si protraggano anche dopo la conclusione della fase di emergenza sanitaria:

- il ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali in tutti i settori produttivi, il prolungato periodo di chiusura di molte attività commerciali e, più in generale, la tendenza ad un rallentamento dell'economia, determineranno una riduzione dei consumi turistici;
- ulteriori contraccolpi saranno connessi al fatto che molti lavoratori nelle scorse settimane hanno "consumato" il proprio periodo di ferie per far fronte al periodo di chiusura forzata delle aziende;
- i tempi di diffusione dell'epidemia nei paesi che danno origine ai principali flussi turistici verso l'Italia comporteranno il sostanziale blocco dei turisti stranieri per la stagione estiva 2020 ed è probabile che determinino un notevole calo anche per i mesi successivi;
- i ritmi della vita quotidiana sono stati alterati e c'è da attendersi che i tempi di "ritorno alla normalità" non saranno veloci; per molto tempo, le persone esiteranno prima di prendere un treno o un aereo, frequentare un luogo pubblico, etc.;
- molti grandi eventi di primaria importanza sono stati annullati; le misure di distanziamento riducono la capacità dei mezzi di trasporto; le compagnie aeree hanno dichiarato che impiegheranno meno aerei e faranno meno voli, anche dopo l'uscita dall'epidemia, perché prevedono una caduta netta della domanda.

Nei giorni scorsi Cerved ha stimato che il fatturato del settore alberghiero italiano potrebbe subire, nel 2020, un calo di oltre il 70% rispetto all'anno precedente. La stima è a dir poco realistica, considerando che nel periodo marzo - settembre si realizza l'80% delle presenze annue e che il 50% della clientela è composto da turisti stranieri, che con ogni probabilità non si rivedranno in Italia prima della fine dell'anno.

Allo scopo di mitigare l'impatto della crisi e a sostenere la ripresa della domanda turistica, si richiede l'adozione delle misure di seguito elencate.

CREDITO D'IMPOSTA PER COMPENSARE LA RIDUZIONE DI FATTURATO DELLE IMPRESE TURISTICO RICETTIVE

Articolo ...

(credito d'imposta per riduzione di fatturato delle imprese turistico ricettive)

1. Alle imprese turistico ricettive che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita. La misura del credito d'imposta è aumentata al settanta per cento se la riduzione di attività è superiore al cinquanta per cento.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza limiti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. E' utilizzabile a decorrere dal 16 aprile 2020 e può essere utilizzato anche in relazione ai periodi d'imposta 2021 e 2022. Può essere ceduto all'interno dello stesso gruppo, come definito dall'articolo 2359 del Codice civile.

RELAZIONE

La misura istituisce un credito d'imposta volto a ristorare la perdita di fatturato subita dalle imprese turistico ricettive, per un importo proporzionale al danno subito.

Si evidenzia che la riduzione di attività è misurabile con assoluta precisione, anche ricorrendo ai flussi delle fatture elettroniche e dei registratori di cassa telematici.

RELAZIONE TECNICA

Il costo della misura viene stimato in euro 9.660 milioni.

La stima assume a riferimento il fatturato delle imprese turistico ricettive italiane (divisione ATECO 55), pari a circa 25 miliardi di euro.

Si considera, inoltre, che nel periodo da marzo a dicembre si registrano abitualmente circa il 92% delle presenze turistiche dell'anno, per un fatturato pari a circa 23 miliardi di euro.

Considerando una riduzione di fatturato rispetto al corrispondente periodo del 2019 mediamente pari al sessanta per cento, si stima una perdita di circa 13,8 miliardi di euro e, conseguentemente, un credito d'imposta pari a 9,66 miliardi.

CREDITO D'IMPOSTA E SOSPENSIONE DI TERMINI PER LOCAZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ED AFFITTO DI AZIENDA

Articolo ...

(credito d'imposta e sospensione di termini per locazione di immobili strumentali ed affitto di azienda)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva o del sessanta per cento dell'importo pagato dal gestore della struttura turistico ricettiva a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda turistico ricettiva.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza limiti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. E' utilizzabile a decorrere dal 16 aprile 2020 e può essere utilizzato anche in relazione ai periodi d'imposta 2021 e 2022.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere ceduto, in tutto o in parte, all'interno dello stesso gruppo, come definito dall'articolo 2359 del Codice civile. Può altresì essere ceduto - in tutto o in parte - alla controparte del contratto di locazione o di affitto, nell'ambito di intese che contemplano una riduzione dell'ammontare del canone di importo pari almeno all'ammontare del credito stesso.

4. Le modalità operative per l'applicazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Sono sospesi, fino al prossimo 31 ottobre 2020, a richiesta dell'interessato i termini per il pagamento:

a) dei canoni di locazione degli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico-ricettiva;

b) dei canoni per l'affitto di aziende turistico-ricettive

6. I canoni non versati ai sensi del comma 5, sono pagati a partire dal mese successivo a quello di conclusione della sospensione in 36 rate mensili di pari importo

RELAZIONE

La norma prevede il riconoscimento di un credito d'imposta in favore delle imprese turistico ricettive che non sono proprietarie dell'immobile in cui si svolge l'attività e che in questo periodo sono tenute a pagare il canone di locazione pur in presenza di un sostanziale azzeramento dell'attività.

La medesima agevolazione è prevista per i casi in cui il contratto non prevede la locazione delle mura ma l'affitto dell'azienda.

Si prevede, altresì, che il credito possa essere ceduto al titolare dell'immobile, a condizione che lo stesso accordi una corrispondente riduzione sull'importo del canone.

Viene inoltre disposta la sospensione dei termini per il pagamento dei canoni e per il recesso previsti dai contratti di locazione degli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva e dai contratti di affitto di azienda turistico ricettiva.

La misura, che ha carattere eccezionale e transitorio, strettamente limitato alla durata della fase di emergenza, si rende necessaria al fine di salvaguardare la sopravvivenza delle imprese, che devono far fronte ad ingenti costi fissi, in una situazione di mercato connotata dal sostanziale azzeramento dei ricavi.

RELAZIONE TECNICA

Il costo della misura viene stimato in euro 1.875 milioni.

Si considera, a tal fine, che circa il 50% delle strutture ricettive è gestito in regime di affitto (locazione di mura o affitto d'azienda) e che viene destinato al pagamento del canone circa il 25% del fatturato.

Assumendo a riferimento il fatturato delle imprese turistico ricettive italiane (divisione ATECO 55), pari a circa 25 miliardi di euro, e considerando un periodo di applicazione di dieci mesi (da marzo a dicembre 2020), l'ammontare dei canoni può essere stimato in circa 3,1 mld di euro e, conseguentemente, il credito d'imposta risulta pari a circa 1,9 miliardi di euro.

IMU SUGLI IMMOBILI TURISTICO RICETTIVI

Articolo ...

(IMU sugli immobili turistico ricettivi)

1. Per gli immobili iscritti in catasto nelle categorie D/2 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto simile, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

RELAZIONE

La norma dispone una riduzione temporanea (per tre anni, con incidenza destinata gradualmente a ridursi) del peso del prelievo fiscale che grava sugli immobili strumentali destinati alle attività ricettive, in considerazione del fatto che tali immobili non sono attualmente produttivi di reddito. Nel caso in cui l'immobile sia conferito in locazione, la riduzione d'imposta spetta a condizione che venga trasferita sul gestore dell'attività.

RELAZIONE TECNICA

Il costo della misura è stimato in circa 827 milioni di euro per l'anno 2020, circa 579 milioni di euro per l'anno 2021 e circa 331 milioni di euro per l'anno 2022.

Per l'elaborazione della stima, è stato assunto a riferimento il valore catastale degli immobili iscritti nella categoria D/2, pari a euro 1.143.834.833, applicando la rivalutazione del 5% e moltiplicando per il coefficiente 65, considerando un'aliquota dell'1,06 per mille.

ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TARI PER LE IMPRESE TURISTICO RICETTIVE

Articolo ...

(Esenzione dal pagamento della TARI per le imprese turistico ricettive)

1. A decorrere dalla data di adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e fino al 30 settembre 2020, le imprese turistico-ricettive sono esonerate dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

RELAZIONE

La norma prevede l'esonero dal pagamento della TARI per le imprese turistico ricettive per il periodo decorrente dalla data di dichiarazione dell'emergenza fino al prossimo settembre. Si tratta di imprese già penalizzate dalla iniquità del tributo, commisurato alle superfici dei locali, anziché, come dovrebbe essere, alla reale quantità e qualità di rifiuti prodotti.

In considerazione del fatto che l'attività di tali imprese è al momento interrotta, con conseguente azzeramento della produzione di rifiuti, e che anche dopo la conclusione della fase critica l'attività ricettiva risulterà seriamente compromessa, si propone di esonerarle dal tributo.

DETRAZIONE PER SERVIZI RICETTIVI (BONUS PER VACANZE IN ITALIA)

Articolo ...

Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è inserito il seguente:

<<Articolo 15 bis

(detrazione per servizi ricettivi)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese, per un importo non superiore a euro 250,00 per persona, sostenute per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistico ricettive ubicate nel territorio dello Stato. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.
2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico ricettiva deve attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione.
3. I lavoratori dipendenti e i pensionati possono chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.>>

RELAZIONE

La misura è volta ad incentivare i contribuenti a svolgere un periodo di vacanza in Italia. Lo strumento proposto è basato su una detrazione d'imposta, entro un tetto prefissato, da riconoscere in relazione all'acquisto di servizi turistico ricettivi.

Si evidenzia che la misura non si rivolge unicamente ai cittadini italiani ma a tutti i contribuenti soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta allo Stato italiano, a prescindere dalla nazionalità.

Si evidenzia altresì che si ritiene opportuno proporre questa modalità (credito d'imposta da "liquidare" in tempi brevissimi), anziché soluzioni alternative basate su "card" o su "buoni", per evitare effetti distorsivi, che potrebbero comportare l'utilizzo solo presso alcuni segmenti di mercato o l'utilizzo improprio delle somme.

RELAZIONE TECNICA

Il costo della misura viene stimato in euro 2.000 milioni, ipotizzando che accedano al beneficio 8 milioni di contribuenti.

INCENTIVI PER LA RIASSUNZIONE DEI LAVORATORI

Articolo ...

(incentivi per la riassunzione dei lavoratori)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

RELAZIONE

La devastante contrazione di mercato che l'emergenza epidemiologica ha comportato e comporterà per il settore turismo, determina non solo la necessità di ricorrere agli ammortizzatori sociali per i lavoratori in forza, ma anche la necessità di individuare uno strumento che incentivi le imprese a procedere alla riassunzione del personale, in specie quello stagionale.

La misura proposta prevede il riconoscimento di uno sgravio contributivo la cui entità massima è commisurata all'indennità di 600 euro che si prevede di corrispondere ai lavoratori che non saranno riassunti.

Per tal via, a parità di costo per il bilancio pubblico, oltre a sostenere i datori di lavoro che intendono effettuare nuove assunzioni, si realizza un'importante "leva economica", in quanto allo sgravio contributivo stanziato dallo Stato corrisponde l'immissione nel sistema di risorse private di entità pari ad almeno tre volte il contributo statale (cioè la retribuzione dei lavoratori che altrimenti non verrebbero riassunti), che a loro volta genereranno un ulteriore effetto moltiplicatore.

A garanzia dell'invarianza del costo è inoltre esplicitamente previsto che lo sgravio non spetti nei casi in cui il lavoratore venga eventualmente ammesso a fruire del trattamento di integrazione salariale.

RELAZIONE TECNICA

Il costo teorico della misura per l'anno 2020 è stimato in euro 234 milioni.

Il calcolo è basato sull'ipotesi che - durante la stagione estiva 2020 - venga assunto il 50% dei lavoratori che hanno lavorato nel 2018 presso strutture turistico ricettive.

In realtà, la misura è destinata ad avere un impatto finanziario neutro, in quanto dal costo dello sgravio devono essere detratte le indennità che INPS dovrebbe corrispondere ai lavoratori se non venissero riassunti.

In altri termini, se il lavoratore viene assunto, i 600 euro sono destinati all'azienda. Ma se non viene assunto, lo Stato li spende egualmente, erogandoli al lavoratore. Nella seconda ipotesi, la spesa pubblica è la stessa, ma l'effetto moltiplicatore è inferiore.

	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre
dipendenti 2018	110.505	158.863	176.134	176.844	156.971
dipendenti 2020	55.253	79.432	88.067	88.422	78.486
riduzione contributiva	600	600	600	600	600
totale	33.151.500	47.658.900	52.840.200	53.053.200	47.091.300

IMPOSTA DI SOGGIORNO – DEPENALIZZAZIONE DELLE SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI RITARDATO VERSAMENTO

Articolo ...

(depenalizzazione delle sanzioni applicabili in caso di ritardato versamento dell'imposta di soggiorno)

1. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile destinato alle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto. Per i versamenti relativi all'anno 2020, la sanzione si applica solo in caso di ritardo superiore a nove mesi.>>

RELAZIONE

Le disposizioni sono volte ad evitare che l'impresa in crisi di liquidità, che si trovi costretta a ritardare il pagamento dell'imposta di soggiorno, sia soggetta a gravose sanzioni, che a causa di una lacuna dell'ordinamento possono addirittura implicare il reato di peculato.

La proposta non comporta oneri per il bilancio dello Stato ed è suscettibile di comportare maggiori entrate per gli enti locali, connesse all'applicazione delle sanzioni amministrative.

MISURE VOLTE A CONSENTIRE LA TRACCIABILITA' E LA RICOSTRUZIONE DELLA CATENA DEL CONTAGIO

Articolo ...

(Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)

1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione.

RELAZIONE

L'articolo 109 del testo unico di pubblica sicurezza impone ai gestori delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di comunicare quotidianamente all'autorità di pubblica sicurezza le generalità degli alloggiati.

Tale previsione risulta di particolare utilità nei casi in cui sia necessario ricostruire gli spostamenti delle persone ed è quindi di essenziale importanza al fine della ricostruzione della cosiddetta catena del contagio, per accertare in quali località abbia soggiornato una determinata persona e per individuare altre persone con cui potrebbe essere entrata in contatto (in primis, gli altri ospiti della struttura ricettiva in cui ha soggiornato).

L'obbligo di comunicazione risulta tuttavia frequentemente evaso da coloro che gestiscono alloggi destinati alla locazione breve di tipo turistico. Basti considerare che sono iscritti al sistema di comunicazione attivato dal Ministero dell'Interno circa 195.000 appartamenti, a fronte di oltre 400.000 alloggi italiani in vendita sui portali di prenotazione.

Si ritiene pertanto opportuno proporre una misura che promuova la collaborazione con il sistema pubblico di monitoraggio e prevenzione, prevedendo la sospensione dell'attività sino alla completa regolarizzazione ed estendendo esplicitamente ai casi di mancata iscrizione la medesima sanzione già prevista per l'omessa comunicazione.

Si evidenzia che la misura sarà ancor più necessaria dopo la cessazione dei provvedimenti restrittivi assunti nella fase di emergenza, in relazione ai casi di "contagio di ritorno" che potrebbero verificarsi.

La proposta non comporta oneri per il bilancio dello Stato ed è suscettibile di comportare maggiori entrate, connesse all'emersione delle attività in argomento.

TERMINI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE

Articolo ...

1. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2021 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.

2. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.

RELAZIONE

In considerazione delle condizioni di incertezza collegate al protrarsi della situazione d'emergenza sanitaria, le imprese turistico ricettive (e i professionisti che le assistono) non sono in condizione di rispettare il termine (30 giugno 2020 o 31 dicembre 2020, a seconda dei casi) previsto per la presentazione della SCIA concernente la conformità alle prescrizioni di prevenzione incendi. Inoltre, l'impatto che l'epidemia ha determinato sui conti aziendali, destinato a protrarsi per tutta la stagione 2020, priverà le imprese delle risorse necessarie per l'esecuzione dei lavori.

Si propone pertanto di prorogare al 31 dicembre 2021 il termine per la presentazione della SCIA parziale ed al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione dei lavori, definendo lo stesso termine per tutto il territorio nazionale (attualmente, per alcuni territori il termine finale è al 31 dicembre 2021, per altri – colpiti dalle calamità degli anni scorsi – è al 30 giugno 2022). Parallelamente, si propone di prorogare al 31 dicembre 2021 l'analogo termine relativo ai rifugi alpini.

Si sottolinea che la proroga è riferita unicamente alle aziende che già soddisfino un insieme minimo di requisiti di sicurezza.

La proposta non comporta oneri per il bilancio dello Stato.